



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Capitaneria di Porto - Guardia Costiera
Porto Empedocle

Comune di Agrigento
Comune di Porto Empedocle
Comune di Realmonte
Comune di Siculiana
Comune di Montallegro
Comune di Cattolica Eraclea
Comune di Ribera

Prot. n. _____ del _____

Argomento: Istituzione del servizio di vigilanza e salvataggio per le spiagge libere siciliane di cui alla L.R. 01/09/1998 , 17 – Ordinanza di Sicurezza Balneare n. 30 emessa in data 16/07/2014 – Adempimenti a carico dei Comuni rivieraschi.

Proseguimento: nota prot. 9928 in data 17/05/2017 di questa Capitaneria di Porto

Con la nota in prosécuzione questo Comando richiamava l'attenzione di codeste Amministrazioni comunali sulle disposizioni relative alla regolamentazione degli aspetti connessi alla sicurezza dei bagnati e degli utenti in genere. In particolare si ribadivano i contenuti dell'Ordinanza in oggetto relativamente all'istituzione del Servizio di salvamento a mezzo di assistenti bagnanti brevettati, nelle spiagge libere la cui competenza è a carico dei Comuni rivieraschi, ai sensi della Legge regionale n. 17/98.

Ciò premesso, nel ribadire la corretta ed integrale ottemperanza delle prescrizioni contenute nell'Ordinanza in parola, si invitano codeste Amministrazioni comunali a comunicare a questo Comando se e dove sono state collocate le postazioni relative al servizio di salvamento o, in alternativa (in corrispondenza dei tratti di spiaggia libera dove non è garantito il servizio) un'adeguata segnaletica, redatta in più lingue e ben visibile agli utenti, con la dicitura "Attenzione – Balneazione non sicura per mancanza di apposito servizio di salvataggio".

Si resta in attesa di conoscere riscontro.

**IL COMANDANTE
Capitano di Fregata (CP)
Filippo M. PARISI**

(Documento informatico firmato digitalmente al sensi del D. Lgs. 07/03/2005 n. 82 e norme collegate)

D.lgs. 07/02/2005 n. 58 Codice dell'ordinaria fruizione digitale; art. 17 Trasmissione dei documenti all'interno o attraverso la posta elettronica fra le P.A.: 1. Le comunicazioni di documenti tra le pubbliche amministrazioni rientrano nel ambito della posta elettronica più cooperazione amministrativa; esse sono valide ai fini del procedimento amministrativo una volta che siano verificate le proporzionalità; b) L'incisività delle disposizioni di cui al comma 1, fatta esclusa l'avvertita responsabilità per danno erario, comporta responsabilità dimostrativa e responsabilità disciplinare; c) 2. Al fine della verifica della provvidenza, le comunicazioni sono valide se si sono sottoscritte con firma digitale o altro tipo di firma elettronica qualificata; d) ovvero sono valide se segnatutto di autenticato di cui all'art. 55 del C.P.A. 25/12/2000 n. 415; e) ovvero è comunque possibile esorcizzare dubbi sulla provenienza, secondo quanto previsto dalla norma di cui all'art. 11, II. E' in ogni caso esclusa la trasmissione di documenti a mezzo fax; il provvedimento deve essere inviato anche via posta elettronica ai fini di cui al D.P.R. 14/02/2005 n. 68.

Per le cause di eccedenza agli appuntamenti di posta elettronica, per priorità delle esigenze istituzionali la presente comunicazione viene trasmessa in via eccezionale tramite fax (ai sensi dell'art. 9, c. 2, della L. 36/12/1991 n. 442). Salvo che per gli atti avvolti valore normativo, le consultazioni fra amministratori pubblichi, enti pubblici, regioni ed enti locali sono avvenute via fax, sono valutate ai fini del procedimento amministrativo una volta che ne sia verificata la provenienza. Qualora delle consultazioni possano nasceri diritti, doveri, legittimi aspettativa di fatto, prima dell'atto finale del procedimento dovrà essere aggiunto agli atti corrispondente comunicazione, salvo la possibilità di procedere in un secondo tempo - nei casi previsti dall'attuale norma urbanistica - con decreto (art. 76, comma 1, L. 27/02/2005 n. 62).